

# COMUNE DI ZOLDO ALTO

## STATUTO

Delibere nn. 27, 37 e 49 del 23/7/2001 del 6/9/2001 e del 9/10/2001.

### TITOLO I PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1

(Oggetto dello Statuto)

1. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Zoldo Alto in attuazione della legge 8 giugno 1990, n.142 sull'ordinamento delle autonomie locali.
2. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla Legge vengono attuati con appositi regolamenti.

#### Art.2

(Finalità ed obiettivi dell'azione comunale)

1. Il Comune di Zoldo Alto svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali, nonché quelle che ritenga di interesse della propria comunità, al fine di valorizzare la persona, secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione.
2. Ispira la sua azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, tempestività, servizio alla collettività, partecipazione e responsabilità.
3. Il Comune di Zoldo Alto si propone, in particolare, di valorizzare i seguenti proprii aspetti peculiari e di perseguire le seguenti finalità:
  - a) riconoscere nelle Regole nel Consorzio dei Collonelli, già costituito, le associazioni costitutive dei nuclei storici dei villaggi ed il punto di riferimento primario per l'individuazione della cultura e di vasti bisogni e interessi collettivi della popolazione locale; favorirne l'esistenza ed ogni possibile collaborazione, anche in forme di carattere permanente.
  - b) tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, ambientale culturale, religioso e le identità peculiari dei villaggi; promuovere la conoscenza e la conservazione dell'ambiente naturale ed umano, della storia, delle tradizioni civiche e religiose e del proprio patrimonio linguistico ladino, archivistico, museale, architettonico ed urbanistico che li rappresentano, anche con apposite iniziative di carattere permanente. Promuovere un equilibrato sviluppo turistico con particolare attenzione alla corretta utilizzazione e alla salvaguardia del territorio.

c) tenere in considerazione il problema dell'emigrazione in tutti i suoi aspetti umani e sociali, nonché favorire la massima partecipazione dei cittadini migranti alla vita civile e amministrativa del Comune.

- 1 -

### Art.3

#### (Autonomia del Comune)

1. Il Comune di Zoldo Alto fonda tutta la sua attività politica, burocratica ed istituzionale sui principi della autonomia, della quale si impegna a valorizzare gli ambiti di estrinsecazione entro i limiti posti dalla Costituzione, dagli atti normativi primari dello Stato e della Regione, dagli atti normativi comunitari, dallo Statuto e dagli usi e consuetudini locali.
2. L'autonomia riconosciuta dall'ordinamento statale al Comune si estrinseca mediante lo Statuto, i regolamenti, gli usi e consuetudini locali, gli atti deliberativi ordinari, i provvedimenti degli organi politici e burocratici dell'ente, secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'ordinamento generale.
3. Il Comune estrinseca la propria autonomia politica mediante iniziative, proposte ad organi ed enti, azioni propulsive al fine di realizzare il raggiungimento pieno dei principi di democrazia, libertà ed uguaglianza.

### Art.4

#### (Collaborazione)

1. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla legge.

### Art.5

#### (Stemma e gonfalone)

1. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone concessi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 5 febbraio 1980.
2. Il Regolamento disciplina l'uso dei simboli comunali.

- 2 -

## TITOLO II IL TERRITORIO DEL COMUNE

### Art.6 (Sede comunale)

1. Il Comune ha sede nel capoluogo Fusine di Zoldo Alto.
2. Gli uffici comunali possono essere ubicati anche nelle frazioni.
3. Gli organi del Comune, in particolari circostanze, possono essere convocati anche in sedi diverse dal capoluogo.
4. L'Amministrazione individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
5. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, integralità e la facilità di lettura.
6. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al 3° comma, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazioni di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

### Art.7 (Frazioni comunali)

1. La popolazione dell'alta valle di Zoldo È rappresentata dall'ente denominato "Comune di Zoldo Alto", che deriva la propria origine dall'unione dei territori delle tre antiche Comunità Regoliere: "Regola grande di Coi", "Regole associate di Mareson, Pecol, Pianaz e Fusine" e dell'antica "Regola di San Tiziano odi Goima"; costituisce una comunità autonoma, all'interno dell'unica e più vasta comunità di Zoldo. I villaggi di Brusadaz, Chiesa, Coi, Cordelle, Costa, Fusine, Gavaz, Iral, Mareson, Molin, Pecol, Pianaz e Soramaè sono riconosciuti quali frazioni comunali.

2. Agli abitanti delle frazioni sono assicurate forme di partecipazione consultiva e propositiva sulle scelte del Comune, nei modi stabiliti dallo Statuto, dal regolamento e dalle consuetudini locali.
3. Il territorio del Comune È quello descritto nell'allegata carta geografica in scala 1:25.000 inserita in appendice al presente Statuto.

- 3 -

#### Art.8

(Partecipazione popolare democratica)

1. Il Comune, al fine di promuovere lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico dell'intera popolazione, garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli, associati o su base frazionale, alle scelte politiche ed all'attività amministrativa nelle forme e con le modalità previste dal presente Statuto e disciplinate dal regolamento.

- 4 -

TITOLO III  
ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

CAPOI  
IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE I  
I CONSIGLIERI COMUNALI

Art.9

(Diritti e poteri dei consiglieri)

1. Ciascun consigliere rappresenta il Comune ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
2. Ineriscono al mandato di ciascun consigliere:
  - a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;
  - b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni ed eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;
  - c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende municipali e dalle strutture dipendenti dal Comune tutte le informazioni e di documenti necessari per espletare il proprio mandato.
3. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario comunale.

4. Il regolamento disciplina le forme ed i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.

- 5 -

#### Art. 10

(Doveri dei consiglieri comunali)

1. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni nelle quali siano membri.
3. Oltre i casi previsti dalla legge il Consigliere che non interviene alle sedute di un intero anno solare, senza giustificato motivo, viene dichiarato decaduto, secondo le modalità previste dal Regolamento.

#### Art. 11

(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati da almeno tre componenti ed eleggono il loro capogruppo.
2. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due consiglieri, se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.
3. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabilite dal regolamento.

#### Art. 12

(Dimissioni dei consiglieri)

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2) della legge 8/6/90 n. 142. .

- 6 -

## SEZIONE II DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Art. 13 (Lavori del Consiglio)

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in qualsiasi periodo dell'anno su convocazione del Sindaco o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.

1 - bis. La prima seduta del Consiglio Comunale È convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

1 -ter. E' convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno :

- convalida degli eletti;
- comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
- discussione approvazione degli indirizzi generali del Governo.

2. Il regolamento stabilisce le modalità di esame delle interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate dai consiglieri.

3. Il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri.

4. Almeno una volta all'anno il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione risultanti dalla relazione della Giunta.

5. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.

- 7 -

#### Art. 14

##### (Convocazione del Consiglio Comunale)

1. Il Sindaco convoca il Consiglio in via ordinaria e d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.
2. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso della convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.
3. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma due e ridotto a ventiquattro ore.
4. La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
  - a) mediante il messo comunale o di conciliazione;
  - b) mediante telegramma o raccomandata;
  - c) mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta;
  - d) mediante modalità equipollenti, previste dal regolamento.
5. Ove, in prima convocazione, il numero dei consiglieri intervenuti sia minore di quello previsto al successivo art. 18, il Sindaco provvede ad una seconda convocazione del Consiglio, da tenersi in altro giorno.

#### Art. 15

(Ordine del giorno delle sedute)

1. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale deve essere affisso all'albo pretorio ed agli albi frazionali insieme all'ordine del giorno.
2. Il Consiglio può discutere e deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno purché siano presenti tutti i consiglieri in carica e con unanimità di voti.

Art. 16

(Pubblicità delle sedute e durata degli interventi)

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Il regolamento stabilisce i limiti della durata degli interventi dei consiglieri;
4. Le deliberazioni di consiglio sono pubblicate nell'Albo Pretorio, ai sensi di Legge.

- 8 -

Art. 17

(Voto palese e segreto)

1. Il Consiglio comunale vota di norma in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere.

Art. 18

(Maggioranza richiesta per la validità delle sedute)

1. Le adunanze del Consiglio comunale, in prima convocazione, sono validamente costituite quando È presente la metà dei consiglieri assegnati.
2. In seconda convocazione le adunanze del Consiglio sono valide purché intervengano almeno quattro membri.

Art. 19

(Maggioranza richiesta per l'approvazione delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto, salvo che siano richieste maggioranze qualificate e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti.

#### Art. 20

(Astenuti e schede bianche e nulle)

1. Il consigliere che dichiara di astenersi dal voto È computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

2. Parimenti È computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.

3. Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.

4. Si computano per determinare la maggioranza dei votanti coloro che si astengono.

5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.

- 9 -

#### Art. 21

(Consigliere anziano)

1. In ogni caso in cui la legge, lo Statuto o il regolamento facciano riferimento al consigliere anziano, si intende tale il consigliere individuato secondo il criterio della cifra elettorale maggiore e, a parità di voti, il più anziano di età con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

#### Art. 22

(Disposizioni generali sulle commissioni consiliari)

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.

2. La commissione È sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine È già scaduto, di rinnovare l'incarico.

3. Il Consiglio comunale può, altresì, istituire commissioni consiliari permanenti per materie determinate e con compiti istruttorie consultivi.

4. Gli organi ed uffici del Comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia ove richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.
5. Il regolamento disciplina l'attuazione delle disposizioni sulle commissioni consiliari.
6. Nelle Commissioni Consiliari debbono essere rappresentati entrambi i sessi.
7. Il Regolamento disciplina le modalità di elezione dei componenti delle Commissioni Consiliari in modo da assicurare la rappresentanza di entrambi i sessi.

#### Art. 23

##### (Rappresentanza delle minoranze)

1. Quando una norma richiede che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni, anche comunali, aziende, istituzioni o altri organismi e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voto limitato, secondo le modalità stabilite nel regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.

- 10 -

#### Art. 24

##### (Regolamento interno)

1. Il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio comunale e le sue modifiche sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

- 11 -

CAPO II  
LA GIUNTA

SEZIONE I  
FORMAZIONE DELLA GIUNTA

Art. 25  
(Composizione della Giunta)

1. La Giunta È composta dal Sindaco, che la presiede, e da n. 2 assessori. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del numero complessivo dei componenti la Giunta.
2. Possono far parte della Giunta anche i cittadini non consiglieri in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla Legge per i consiglieri ed assessori comunali.

3. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

4. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

5. Non possono essere nominati assessori gli ascendenti ed i discendenti, i coniugi e di parenti ed affini al terzo grado compreso del Sindaco.

#### Art. 26

##### (Indirizzi generali di Governo)

1. La proposta degli indirizzi generali di governo È depositata a cura del Sindaco, presso l'ufficio del Segretario Comunale almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio Comunale immediatamente successiva alle elezioni.

2. Ciascun consigliere può prendere visione ed ottenere copia del documento.

3. La proposta È illustrata al Consiglio dal Sindaco.

4. Dopo l'esposizione del Sindaco, viene aperto il dibattito che si conclude con l'approvazione degli indirizzi generali di Governo.

- 12 -

#### Art. 27

##### (Elezioni del Sindaco e nomina degli assessori)

1. Il Sindaco È eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge, presiede ed È membro del Consiglio Comunale.

2. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di Governo.

4. La nomina degli assessori esterni e la relativa comunicazione al Consiglio Comunale, può avvenire anche successivamente alla prima seduta, nel corso della Legislatura.

5. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Sindaco o assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Sindaco o assessore.

6. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

## Art. 28

(Durata in carica e surrogazioni)

1. Il Sindaco e gli assessori continuano a svolgere le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.
2. Alle nuove elezioni del Sindaco e della Giunta si applicano le disposizioni relative alla prima elezione dei medesimi.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal vice sindaco.
- 3 - bis. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
- 3 - ter. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e Giunta.
4. L'assessore che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute di Giunta consecutive può essere dichiarato decaduto, secondo le modalità previste dal regolamento.

- 13 -

## art.28 bis

(Mozione di sfiducia)

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione di sfiducia È depositata presso l'ufficio del Segretario Comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi di Legge.

#### Art. 29

(Forma di presentazione delle dimissioni)

1. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio comunale e quelle degli assessori al Sindaco. La comunicazione viene fatta per iscritto e le dimissioni si considerano presentate nel momento in cui la comunicazione sia acquisita al protocollo comunale.
2. Le dimissioni possono anche essere comunicate oralmente nel corso di una seduta del Consiglio e si considerano presentate il giorno stesso.
3. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.
4. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà la comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

- 14 -

### SEZIONE II

#### ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

#### Art. 30

(Competenze generali della Giunta)

1. La Giunta compie gli atti di Amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle Leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, dei Responsabili delle Aree,

collabora con il Sindaco sull'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e svolge attività prepositive e d'impulso nei confronti dello stesso.

2. Adotta, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale, uno o più regolamenti per disciplinare:

a) l'ordinamento degli uffici e dei servizi, regolando i rapporti tra le diverse figure professionali, le modalità di conferimento degli incarichi e la attribuzione di responsabilità e competenze;

b) le dotazioni organiche nonché i procedimenti per l'accesso all'impiego presso l'Ente.

3. Può definire sulla base del bilancio di previsione, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili delle Aree.

### Art. 31

#### (Adunanza e deliberazioni)

1. La convocazione della Giunta comunale, spetta al Sindaco, con le modalità previste dal Regolamento, il quale ne presiede le riunioni e formula l'ordine del giorno, al fine dell'acquisizione dei prescritti pareri ed attestazioni sulle proposte di deliberazione.

2. Le riunioni non sono pubbliche; alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.

3. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo Statuto per il funzionamento del Consiglio comunale circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni, il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.

4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco, e dal Segretario comunale.

- 15 -

### CAPOIII IL SINDACO

### Art. 32

#### (Funzioni ed attribuzioni del Sindaco)

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
4. Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale a coordinare gli orari degli esercizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
5. Prefetto. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.
6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il difensore civico regionale adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 48 della Legge 142/1990.
7. Il Sindaco nomina i responsabili delle Aree, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 51 della legge 8.6.1990, n. 142, nonché del presente statuto e dei regolamenti comunali.
8. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
9. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
10. Il Sindaco nomina e revoca il Segretario Comunale secondo le modalità previste dalla legge e può attribuirgli le funzioni del Direttore Generale.

- 16 -

### Art. 33

(Sostituto del Sindaco)

1. Il Sindaco designa fra gli assessori il Vicesindaco, con funzioni di sostituto.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo

15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16.

#### Art. 34

(Incarichi e deleghe agli Assessori)

1. Il Sindaco può incaricare singoli assessori, per determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici nei medesimi settori, riferendone alla Giunta.

2. Il Sindaco può delegare agli assessori comunali funzioni e competenze in ordine a particolari materie al fine di impartire agli uffici, tramite il Segretario, le necessarie disposizioni volte a realizzare gli obiettivi ed i programmi deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale e per verificare che l'azione amministrativa complessiva di ciascun settore sia improntata alla massima efficienza ed efficacia.

3. Il Sindaco può altresì delegare gli assessori a compiere gli atti di sua competenza.

4. La delega non comprende il potere di emanare ordinanze.

-17 -

#### CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI

#### Art. 35

(Astensione obbligatoria)

1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini fino al terzo grado di parentela.
2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo dal dibattito e della votazione.
3. L'astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario comunale; in questo caso le funzioni di Segretario vengono svolte dal consigliere od assessore anziano.

## Art. 36

(Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune)

1. I cittadini hanno diritto di accesso a tutti i documenti amministrativi, prodotti o comunque tenuti dall'amministrazione comunale, ad eccezione di quelli da considerarsi riservati per disposizione di legge o per motivata e temporanea dichiarazione del Sindaco.
2. Il regolamento disciplina i profili operativi del diritto di accesso, con modalità tali da assicurare la tempestività...dell'esercizio del diritto medesimo.

## Art. 37

(Valorizzazione del libero associazionismo)

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative.
2. Il Comune agevola gli organismi associativi senza scopo di lucro con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.
3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dal Sindaco, dal Consiglio comunale, dalle commissioni consiliari ovvero su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà riscontro negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
4. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e l'accesso alle strutture e dai servizi.
5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, della religione, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.
6. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione dei servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.

## Art. 38

(Consultazione della popolazione del Comune)

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.
2. La consultazione viene richiesta dalla frazione attraverso il giurato frazionale, oppure da almeno il dieci per cento della popolazione del comune o da singole categorie o gruppi sociali, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
3. La consultazione riguarda l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di una frazione, oppure singole categorie o gruppi sociali.
4. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica della consultazione.
5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.
6. Partecipano alla consultazione i cittadini residenti maggiori di età.

### Art. 39

#### (Referendum consultivo)

1. In materie di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un'unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti della opinione pubblica.
3. Non è ammesso il referendum consultivo nelle seguenti materie:
  - tributi e tariffe;
  - provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.
4. Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di un altro referendum sul medesimo od analogo oggetto.
5. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio comunale o richiesto da un decimo degli elettori del Comune con firme autentiche, il Consiglio Comunale determina l'ammissibilità dei referendum e fissa la data di indizione, secondo le modalità previste dal Regolamento.
6. Qualora uno o più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo ed in periodo tale da garantire la massima partecipazione.
7. Entro trenta giorni l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio comunale che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.

#### Art. 40

(Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione)

1. Il Comune può promuovere la formazione di associazioni o di comitati per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità, dell'assistenza e della gestione del territorio; la relativa gestione è affidata in regime di convenzione.
2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'amministrazione.
3. Il Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni e può loro affidare la gestione di pubblici servizi.
4. Valorizza inoltre la funzione dei giurati frazionali e degli istituti Regolieri rendendoli partecipi mediante convenzioni, regolamenti ed altre forme di partecipazione alla vita comunale.

#### Art. 40 bis

(Pari opportunità)

1. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'accesso agli organismi di partecipazione di cui al precedente articolo.

#### Art. 41

(Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati)

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.
2. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

## Art. 42

## (Difensore civico)

1. Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza della amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, il Consiglio comunale nomina, con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, il Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico resta in carica per la durata del Consiglio comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.
3. E' compito del Difensore Civico esaminare su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini; propone al Sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.
4. E' dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al Difensore Civico motivate risposte di rispettiva competenza.
5. Sono richiesti per la carica i seguenti requisiti : essere cittadino elettore, avere titolo di studio di scuola media superiore, adeguata esperienza amministrativa e notoria stima pubblica. Ai fini della nomina si applicano al Difensore Civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il Consigliere comunale.
6. Il Consiglio può revocare il Difensore Civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per la elezione.
7. Il Regolamento disciplina l'organizzazione dell'ufficio e dei mezzi necessari all'attività del Difensore Civico.

## Art. 43

## (Difensore Civico pluricomunale)

1. Più Comuni possono accordarsi di nominare un'unica persona che svolga la funzione di Difensore Civico per tutti i Comuni interessati.
2. A tal fine, con apposite convenzioni, saranno regolate le condizioni e le modalità relative all'istituzione dell'ufficio del Difensore Civico su base ultra comunale, comunitaria o provinciale.
3. Le convenzioni di cui sopra saranno approvate dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

## TITOLO V UFFICI E PERSONALE

### Art.44

( Unità organizzative della Amministrazione Comunale )

1. Gli uffici e i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità e assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera nel rispetto della legalità con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini e assicura l'imparzialità, il giusto procedimento e il buon andamento dell'amministrazione, utilizzando le risorse messe a disposizione con criteri di razionalità economica.

2. Il Comune assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, di aggiornamento e di arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici, inoltre riconosce la libera organizzazione sindacale dei dipendenti comunali.

3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo, flessibile, capace di corrispondere contestualmente agli indirizzi politici del Sindaco, del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, mediante un modulo organizzativo di tipo orizzontale per funzioni ed attribuzioni e verticale per gerarchie e responsabilità

4. La struttura organizzativa del Comune è articolata in aree e ciascuna area può essere articolata in uffici secondo le previsioni del regolamento. A ciascuna area e, ove previsto, a ciascun ufficio, è preposto un responsabile, nel rispetto e nei limiti delle norme del C.C.N.L.

5. Con regolamento di Giunta Comunale in particolare è disciplinato:

- a) la dotazione organica;
- b) le modalità di assunzione agli impieghi;
- c) i requisiti di accesso e le modalità concorsuali;
- d) le attribuzioni funzionali e le modalità di funzionamento delle Aree ed uffici;
- e) i diritti e i doveri dei dipendenti;
- f) le sanzioni disciplinari.

6. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali.

7. In assenza di specifiche professionalità o in carenza di organico, la copertura dei posti di responsabile di Area può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, con le modalità stabilite dal Regolamento.

8. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi disciplina le ipotesi di cui all'art. 51, commi 5 e seguenti, della L. n. 142/90;

9. La Giunta Comunale può autorizzare ai sensi dell'art.1, comma 60, L. 23.12.1996,n. 662 i dipendenti comunali a svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo che ricadono al

di fuori delle ipotesi di cui al comma 56, art. 1, L. 662/96; l'autorizzazione può essere concessa solo se l'attività del dipendente viene svolta al di fuori del territorio comunale e dell'orario d'ufficio.

-23 -

#### Art 45

( Direttore Generale )

1. Il Comune può dotarsi del Direttore Generale, nominato e con le funzioni di cui all'art. 51-b L. 142/90.
2. Il Direttore Generale può avocare le funzioni o gli atti di competenza dei responsabili degli uffici, motivando puntualmente nel provvedimento finale i gravi ed eccezionali motivi dell'avocazione stessa.

#### Art. 46

( Il Segretario Comunale )

1. Il Segretario del Comune svolge i compiti che gli sono stati attribuiti dalla legge ed assiste agli organi di governo del Comune nell'azione amministrativa. Nel rispetto delle direttive del Sindaco, sovrintende alle funzioni dei responsabili di area e ne coordina l'attività; partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione avvalendosi degli uffici.
2. In particolare il Segretario Comunale:
  - a) può presiedere le Commissioni di concorso per le assunzioni e per le gare di appalto con le modalità ed ove venga previsto dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi, in caso di carenza in organico di idonee figure professionali;
  - b) autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i permessi e i congedi dei responsabili di area;
  - c) sovrintende e dirige l'ufficio elettorale comunale, ai sensi della vigente normativa in materia ;
  - d) adotta provvedimenti di mobilità esterna alle aree, sentiti i responsabili delle aree interessate, secondo le modalità dell'articolo 10 D.P.R. 347/83 o diverse normative vigenti tempo per tempo;
  - e) presiede la conferenza dei responsabili di area;
  - f) svolge le funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
  - g) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali, nell'interesse dell'Ente;

h) partecipa direttamente o attraverso proprio delegato alle sedute degli organi rappresentativi delle commissioni, dei collegi o degli organismi ;

i) riceve le designazioni dei capigruppo consiliari e le richieste di trasmissione al controllo delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, nei casi ed ai sensi dell'articolo 17, comma 38, L.n. 127/97;

l) al Segretario competono tutte le iniziative per assicurare la pubblicità, la visione degli atti e dei provvedimenti ai consiglieri comunali, ai cittadini, alle associazioni, nonché le informazioni a chi ha diritto di richiederle, sulle attività del Comune ed il miglior utilizzo dei servizi nell'interesse del cittadino, nell'ambito del Regolamento di cui alla Legge 241/90.

- 24 -

m) Il segretario comunale, ove non sia stato nominato un Direttore Generale, è il capo del personale, partecipa alle riunioni con le Organizzazioni Sindacali dei dipendenti a pieno titolo ed adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale.

3. Al Segretario, con il Regolamento sull'organizzazione ed ordinamento degli uffici e servizi, può essere attribuita la responsabilità di Aree o Uffici Comunali, ove manchi idoneo personale nell'organico comunale.

#### Art. 47

##### ( Responsabili delle Aree )

1. Nel rispetto delle competenze e della distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa, mentre spetta agli organi di direzione politica del Comune definire gli obiettivi e i programmi da attuare e verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, spetta ai responsabili delle aree la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. Essi sono direttamente responsabili della gestione e dei relativi risultati.

2. Ai responsabili delle aree sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dagli organi politici, secondo le modalità previste dai regolamenti, con particolare riferimento alle seguenti attribuzioni:

a) la partecipazione come presidente alle commissioni di gara e di concorso, salvo l'eccezione di cui al precedente art. 46 comma 2 lett. a) così come disciplinato dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi.

b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

- f) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
  - g) l'istruttoria delle deliberazioni e delle determinazioni e l'assunzione degli atti connessi e necessari per la loro attuazione;
  - h) gli atti ad esso attribuiti dallo statuto o dai regolamenti, o in base a questi, delegati dal Sindaco.
3. Il responsabile dell'area è il dipendente con la maggiore qualifica ivi assegnato, purchè di almeno 7° qualifica funzionale ; a parità di qualifica il responsabile è individuato con provvedimento del Sindaco.
4. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio i Responsabili delle Aree o Uffici rendono il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile e i pareri sono inseriti nella deliberazione. Il parere del responsabile dell'Ufficio viene reso solo nel caso di assenza temporanea o impedimento del Responsabile di Area.

- 25 -

5. In caso di mancanza del Responsabile ovvero in caso di assenza legittima superiore ai 7 giorni il parere è espresso dal Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze.
6. I provvedimenti del Segretario Comunale e dei Responsabili delle Aree e degli Uffici assumono la denominazione di determinazione. Le determinazioni che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Le determinazioni devono essere corredate dal parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Ufficio proponente, tranne nel caso in cui questi coincida con il responsabile di area.
7. Le determinazioni sono pubblicate, al fine di pubblicità notizia, all'albo pretorio per quindici giorni; le stesse devono riportare " il visto di presa visione " del Sindaco, e sono trasmesse in copia ai capigruppo consiliari. Le determinazioni devono essere numerate e raccolte in uno specifico protocollo del Comune.

- 26 -

## TITOLO VI SERVIZI

### Art. 48

(Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi)

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;

2. Ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblico privati, anche in forma consorziata.

3. Inoltre il Comune può partecipare a società di capitali per la realizzazione di iniziative di particolare rilevanza sociale per lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

4. La deliberazione del Consiglio comunale con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.

5. La prevalenza dei servizi del Comune data la dimensione e le caratteristiche degli stessi, viene gestita in economia o affidata in concessione.

6. La nomina e la revoca degli Amministratori delle Aziende ed Istituzioni di cui alle lettere c) e d) del primo comma è effettuata dal Sindaco secondo le modalità previste dal Regolamento, salvo i casi in cui la stessa non sia espressamente riservata al Consiglio Comunale dalla Legge.

#### Art. 49

(Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche)

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse, al fine di garantirne l'economicità, la conservazione e il miglioramento dei servizi.

- 27 -

#### Art. 50

(Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative)

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e delle strutture associative è il Sindaco o una persona da esso delegata.

#### Art. 51

(Amministratori e Sindaci di nomina comunale e rappresentanti comunali)

1. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi generali dell'attività ai quali devono uniformarsi gli amministratori e sindaci di nomina comunale e i rappresentanti del Comune nelle società per azioni e nelle strutture associative.

2. La Giunta comunale esercita la vigilanza sull'attività dei soggetti di cui al comma 1 e riferisce al Consiglio comunale.

3. La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito ad ogni modificazione dello statuto societario, devono essere conformi a una precedente deliberazione del Consiglio.

## TITOLO VII

## FINANZE E CONTABILITA'

## Art. 52

## (Nomina del Revisore dei conti)

1. Il revisore è organo ausiliario, tecnico - consultivo del Comune.
2. E' nominato dal Consiglio, nei modi e fra le persone indicate dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica a consigliere comunale.
3. Le proposte inerenti alla elezione del revisore, depositate presso la segreteria comunale, devono essere accompagnate da analitico curriculum vitae di ciascun candidato e dalle dichiarazioni di accettazione.
4. Dura in carica un triennio, è rieleggibile per una sola volta e non è revocabile, salvo inadempienza.

- 28 -

5. Non possono essere nominati revisori dei conti: i parenti ed affini, entro il 4° grado, dei componenti della Giunta in carica ; i dipendenti dell'ente; i Consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente; coloro che svolgono un incarico politico rilevante o sono comunque consiglieri provinciali facenti parte della medesima circoscrizione dell'ordine professionale di appartenenza; coloro che hanno partecipato alla campagna elettorale per la nomina a consigliere dell'ente medesimo.
6. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'ente con carattere di continuità e fatti salvi, quindi, i casi di prestazioni una tantum.
7. E' altresì incompatibile con la carica di amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.
8. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale decadono dalla carica.
9. La revoca dall'ufficio è deliberata dal Consiglio comunale dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di 10 giorni per fare pervenire le proprie giustificazioni.
10. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro 30giorni.

## Art. 53

## (Svolgimento delle funzioni del Revisore dei Conti)

1. Il revisore svolge le funzioni previste dalla legge e in particolare;
  - a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento;
  - b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
  - c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
  - d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
  - e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
  - f) verifiche di cassa di cui all'art. 64 dell'ordinamento contabile.

- 29 -

- 2 Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare e, se richiesto, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee consiliari all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre, all'organo di revisione sono trasmessi da parte del Responsabile del Servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.
- 3 Il revisore è dotato, a cura dell'Ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dal Regolamento.
- 4 Il Revisore è responsabile della verità delle attestazioni rilasciate e deve adempiere al suo dovere con la diligenza del mandatario.
- 5 Può in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, tramite il Segretario Comunale o il Responsabile del Servizio finanziario procedere ad atti di controllo; Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale, dandone comunicazione al Sindaco, al Segretario ed ai Capigruppo consiliari. Il Sindaco è, in tal caso, tenuto a riunire il Consiglio Comunale entro il termine di venti giorni.

(Motivazione delle deliberazioni consiliari)

1. Il Consiglio comunale, nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, deve tenere in considerazione specifica anche le relazioni, i rilievi e le proposte dei revisori dei conti e, conseguentemente, motivare le proprie decisioni.

## TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

### Art. 55 (Regolamenti Comunali)

1. I regolamenti di cui al presente Statuto saranno adottati entro un anno dalla sua entrata in vigore, ad esclusione di quelli previsti dall'art.59 della legge 142/90.
2. I regolamenti comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

- 30 -

### Art. 56 (Modifiche allo Statuto)

1. Il presente Statuto pur essere modificato qualora se ne ravvisi la necessità o sia necessario per adeguamento al processo di evoluzione della collettività e secondo le modalità stabilite dalla legge.

### Art. 57 (Pubblicità dello Statuto)

1. Dello Statuto verrà data la più ampia pubblicità al fine di assicurarne la conoscenza da parte di tutti i cittadini e degli enti del Comune.

### Art. 58 (Entrata in vigore dello Statuto)

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.